

Massimo Corsaro

FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI APPROVATO CON LA D.G.R. N. VII/11141 DEL 14 NOVEMBRE 2002 E N. VII/13109 DEL 23 MAGGIO 2003. OBIETTIVO: 8.2.3. "COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE".

Olivia Postorino

Angelmaria Lassini

VISTE le leggi regionali n.22 del 29 ottobre 1998 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” e n. 1 del 12 gennaio 2002 “Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale”, con particolare riferimento all’art.4;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VII/7698 del 27 dicembre 2001 che ha definito gli obiettivi e gli indirizzi trasportistici, di politica ambientale e sociale per l’affidamento da parte degli Enti Locali dei servizi di trasporto pubblico locale;

VISTA la D.G.R. n. VII/6501 del 19 ottobre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’individuazione delle aree critiche per la qualità dell’aria;

RICHIAMATI gli accordi sottoscritti in data 27 febbraio 2002 dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e dalla Regione Lombardia, in attuazione dell’Accordo di programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia ed in data 21 novembre 2001 dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Milano per la messa in atto di iniziative dirette alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

RICHIAMATA inoltre la delibera CIPE del 9 maggio 2003 “Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate 2003-2005”, che prevede l’assegnazione alla Regione Lombardia di specifiche risorse finanziarie da destinarsi, tra l’altro, agli investimenti per la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture;

VISTO lo schema di Accordo recante modalità di monitoraggio dei finanziamenti accordati dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario nonché alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale automobilistico, approvato dalla Conferenza Unificata in data 9 settembre 2003;

ATTESO che a fronte dei suddetti accordi sono stati definiti dalla Regione nel “Libro azzurro” gli interventi qualificanti per il rispetto ambientale che comportano, per quanto riguarda il trasporto

pubblico locale, l'attivazione di azioni per il rinnovo e la qualificazione del parco veicoli e delle relative tecnologie che trovano applicazione nel presente Accordo;

PRECISATO che le risorse finanziarie per gli investimenti nel trasporto pubblico, citate nelle premesse alla D.G.R. n. VII/11141/2002, di cui alla l. n. 194/98 (euro 142,2 milioni) sono da destinare per una quota pari a circa 114 milioni di Euro al rinnovo del parco autobus, mentre la restante parte, pari a circa 28 milioni di euro, è relativa al rinnovo dei mezzi metropolitani, agli impianti a fune ed alle tecnologie;

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 della l.r. n. 22/98 e dalla D.G.R. n. VII/7698/2001, alcuni Enti Locali hanno già affidato i servizi di trasporto pubblico locale con contratto stipulato a seguito di gara, mentre altri stanno ancora procedendo, con tempi diversificati a seconda delle specifiche realtà territoriali, allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi nel rispetto della vigente normativa di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO, in particolare, che gli Enti Locali devono prevedere negli atti di affidamento dei servizi e nei contratti di servizio sia gli standard minimi di qualità del servizio offerto all'utente sia i requisiti essenziali relativi al parco mezzi per lo svolgimento del servizio, oltre agli obiettivi di rinnovo e riqualificazione del parco mezzi da raggiungere nell'arco di vigenza contrattuale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. VII/11141 del 14 novembre 2002, con la quale è stato approvato lo schema di accordo da stipularsi fra la Regione Lombardia, le Province e i Comuni capoluogo per l'assegnazione dei finanziamenti per gli investimenti finalizzati alla qualificazione del trasporto pubblico locale e alla realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale illustrati nei Piani di Azione previsti dal "Libro Azzurro" regionale;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 13109 del 23 maggio 2003, recante modificazioni ed integrazioni alla citata deliberazione n. VII/11141 del 14 novembre 2002, con la quale la Regione ha previsto, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale svolti nelle aree urbane ricadenti nelle zone critiche per la qualità dell'aria di cui alla D.G.R. 6501/2001 di destinare le risorse per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus esclusivamente per l'acquisto di autobus e minibus alimentati a metano;

DATO ATTO che tra la Regione e gli Enti Locali interessati (Province e Comuni capoluogo) non si è provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo previsto dalle citate deliberazioni;

CONSIDERATO che gli Enti Locali "vincolati al metano" in attuazione della citata D.G.R. n.13109 del 23 maggio 2003 (con l'eccezione dei comuni di Brescia e di Pavia che hanno già da tempo operato autonomamente la scelta del metano), pur manifestando una generale condivisione dell'obiettivo programmatico regionale, hanno richiesto un'attuazione graduale dello stesso, in relazione alle necessità di nuove infrastrutture (impianti di distribuzione, depositi ed officine), di adeguamento delle strutture esistenti e di acquisizione dei mezzi alimentati a metano, per la cui realizzazione sono richiesti tempi adeguati al loro perfezionamento;

DATO ATTO che l'attuazione graduale del "progetto metano" è volta ad evitare, nell'immediato, il peggioramento della qualità del servizio dovuto al progressivo invecchiamento del parco autobus,

stante i tempi di realizzazione del “progetto metano” nonché a snellire ed accelerare le procedure di spesa destinate agli investimenti nel trasporto pubblico locale;

ATTESO che per la realizzazione del “progetto metano” è stato concordato con gli Enti Locali un percorso operativo volto a definire le priorità di intervento, ossia le aree rispetto a quelle indicate nella citata D.G.R. n.13109 del 23 maggio 2003, su cui concentrare una prima fase realizzativa degli investimenti, che tenga conto dei seguenti elementi e parametri:

- dimensionamento minimo del servizio pari a quaranta autobus, tale da assicurare un corretto rapporto costi/benefici dell’investimento nelle singole aree urbane critiche;
- vincoli urbanistici, localizzativi e tecnici e conseguenti riflessi economici;
- aree territoriali omogenee caratterizzate da forte conurbazione e critiche per la qualità dell’aria ai sensi della citata D.G.R. n. 6501/2001;

DATO ATTO quindi che sulla base dei citati elementi, le risorse destinate all’acquisto degli autobus e minibus alimentati a metano e delle relative strutture debbano essere destinate prioritariamente:

- ai comuni di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Pavia e Varese; in quanto il dimensionamento del parco autobus per lo svolgimento dei servizi di rispettiva competenza è superiore a quaranta autobus;
- alle Province di Milano e Varese relativamente ai servizi interurbani, urbani e comunali svolti nei comuni interessati all’area critica del Sempione;

DATO ATTO inoltre che per la graduale attuazione del “progetto metano”, è stato stabilito con i citati Enti Locali di individuare una fase transitoria nella quale le risorse finanziarie per il rinnovo del parco autobus di cui alla l. 194/98 ed al D.M. 17 maggio 2001 (pari a circa 114 milioni di euro), sono agli stessi assegnate dalla Regione sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 60% esclusivamente per l’acquisto di autobus e minibus alimentati a metano, da realizzarsi nel rispetto delle procedure, dei tempi e dei vincoli previsti nello schema di Accordo allegato;
- b) il restante 40% per l’acquisto di autobus ecologici anche non alimentati a metano;

RITENUTO di subordinare, in ogni caso, l’assegnazione delle risorse di cui alle precedenti lettere a) e b) all’immediato avvio da parte degli Enti locali interessati degli interventi connessi all’attuazione del “progetto metano, nel rispetto delle procedure, dei tempi e dei vincoli previsti nello schema di Accordo allegato;

DATO ATTO altresì che le risorse finanziarie previste dalla l. 166/2002 ed eventuali successive risorse relative al rinnovo del parco autobus, da destinarsi agli Enti Locali “vincolati al metano”, saranno assegnate esclusivamente per l’acquisto di autobus a metano con le modalità previste nello schema di Accordo allegato;

RILEVATO che i restanti Enti Locali “non vincolati al metano” hanno conseguentemente la facoltà di scegliere, nell’ambito dei rispettivi programmi di rinnovo del parco autobus, la tipologia di mezzi ecologici finanziabili dalla Regione tra i quali, ovviamente, anche i mezzi alimentati a metano;

DATO ATTO, conseguentemente, che le risorse destinabili al rinnovo ed alla riqualificazione del parco autobus mediante gli interventi sopra citati, che ammontano complessivamente a circa 193,5 milioni di Euro, consentiranno l’acquisto di 1650 autobus ecologici, di cui circa 350 alimentati a metano (pari al 33% delle risorse complessive);

ATTESO pertanto, per non ritardare l’avvio dei processi regionali di finanziamento e per rendere coerenti gli atti di affidamento dei servizi da parte degli Enti Locali con gli indirizzi e gli obiettivi regionali, di modificare ed integrare lo schema di accordo tra la Regione e gli Enti Locali (Allegato A” alla D.G.R. n. VII/11141 del 14 novembre 2002, già modificato con D.G.R. n. 13109 del 23 maggio 2003), come indicato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO altresì che le modifiche proposte allo schema di accordo in argomento e compendiate nell’Allegato “A” consentono nel complesso il raggiungimento degli obiettivi regionali, già individuati nello stesso accordo, attraverso:

1. la sostanziale coerenza degli obiettivi con particolare riguardo ai tempi di attuazione degli stessi;
2. l’accelerazione del processo di miglioramento della qualità ambientale, prevista nei Piani di azione del Libro Azzurro regionale mediante:
  - l’immissione in servizio di nuovi autobus ecologici, in particolare di quelli alimentati a metano;
  - la riqualificazione dei mezzi in esercizio mediante l’installazione di sistemi tecnologici per il contenimento dei gas di scarico;
  - la trasformazione ed integrazione dell’alimentazione da gasolio a metano o a doppia alimentazione gasolio/metano;
3. la rapida conclusione del processo di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
4. la definizione di procedure e tempi certi e celeri del processo di spesa dei finanziamenti regionali disponibili;

RILEVATO altresì che eventuali ed ulteriori risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità sopra indicate sono assegnate agli Enti locali sulla base dei criteri, procedure e priorità definite nel citato schema di accordo;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni riportate in premessa, lo schema di accordo tra la Regione e gli Enti Locali per gli investimenti nei servizi di trasporto pubblico locale, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce a tutti gli effetti lo schema di

accordo approvato con la D.G.R. n. VII/11141 del 14 novembre 2002 e dalla D.G.R. n. 13109 del 23 maggio 2003;

2. di trasmettere il presente atto alle Province ed ai Comuni capoluogo di provincia della Lombardia per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO

